

Comunicazione n. DEM/ 1005770 del 25-1-2001

inviata alla società ... s.p.a.

Oggetto: Richiesta parere

Si fa riferimento alla nota del ..., con la quale codesta società ha richiesto alla Consob un parere circa la compatibilità di una iniziativa promossa attraverso il proprio sito Internet con la normativa vigente in tema di sollecitazione all'investimento.

In particolare tramite l'accesso al suddetto sito sarà possibile, per le imprese interessate e selezionate previamente da codesta medesima società:

- presentare un proprio "*company profile*", contenente indicazioni sulla situazione societaria, economica e finanziaria dell'azienda (informazioni accessibili a tutti i visitatori del sito);

- presentare il *business plan* di una o più iniziative per il sostegno delle quali si desidera reperire finanziamenti a titolo di capitale di rischio (informazioni accessibili solo a visitatori abilitati, muniti di apposita *password*).

Secondo quanto sottolineato nella nota in questione, nonché ribadito nel corso dei contatti intercorsi con le vie brevi, i soggetti abilitati all'accesso a quest'ultima sezione del sito **potranno essere esclusivamente investitori istituzionali** (quali ad esempio banche o altri intermediari autorizzati).

In proposito si rileva che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 100, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo n. 58/98 (Testo Unico della Finanza), "*le disposizioni del presente capo (contenenti la disciplina dell'appello al pubblico risparmio) non si applicano alle sollecitazioni all'investimento...rivolte ai soli investitori professionali...*".

Ne risulta pertanto che, nella misura in cui l'iniziativa promossa da codesta società si rivolga effettivamente ai soli soggetti sopra citati, la stessa si potrà svolgere senza dover adempiere agli obblighi previsti dal Testo Unico e dal Regolamento Consob di attuazione approvato con Delibera n. 11971/99 per poter procedere ad attività finalizzate alla vendita o sottoscrizione di prodotti finanziari, fra i quali la necessità di previa pubblicazione di un prospetto informativo approvato dalla Consob.

Per inciso si rammenta che nel novero degli investitori professionali sono ricompresi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 100, comma 1, lettera a) e 30, comma 2, del Testo Unico, nonché 36, comma 3 e 31, comma 2, del Regolamento Consob n. 11522/98, "*gli intermediari autorizzati, le società di gestione del risparmio, le Sicav, i fondi pensione, le compagnie di assicurazione, i soggetti esteri che svolgono in forza della normativa in vigore nel proprio Stato di origine le attività svolte dai soggetti di cui sopra, le società e gli enti emittenti strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati, le società iscritte negli elenchi di cui agli articoli 106, 107 e 113 del decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385, le persone fisiche che documentino il possesso dei requisiti di professionalità stabiliti dal Testo Unico per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso società di intermediazione mobiliare, le fondazioni bancarie, nonché ogni società o persona giuridica in possesso di una specifica competenza ed esperienza in materia di operazioni in strumenti finanziari espressamente dichiarata per iscritto dal legale rappresentante*".

Da ciò consegue che ogni altro soggetto non ricompreso in una delle categorie sopra indicate non potrà considerarsi quale "investitore professionale" ai fini dell'applicazione dell'esenzione considerata.

M. Mazarella CONSOB
A. Rosati